ALLEGATO "O BIS" [1]

ELENCO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CONCORSO ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Punto 1.
(Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all'amministrazione regionale)

1. Secondo quanto disposto dal punto 5, comma 6 bis, dell'Allegato "L" nonché dal punto 10, comma 7, dell'Allegato "O", al fine di individuare i componenti esterni all'amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dalla Giunta regionale del Lazio secondo le modalità di cui agli Allegati "L" e "O" del r.r. 1/2002, è istituito l'Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all'amministrazione regionale, di seguito denominato Elenco regionale. L'Elenco regionale è tenuto e aggiornato dalla direzione regionale competente in materia di personale. **([2])**

2. L'Elenco regionale è composto da:
a) dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo;
b) professionisti di comprovata esperienza nelle materie individuate nell'Avviso pubblico di cui al successivo punto 2, anche collocati a riposo.

3. L'Elenco regionale è composto dalle seguenti distinte sezioni: **([3])**

1. giuridico - amministrativa;

2. finanziario- contabile;

3. tecnica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
a) architetti
b) ingegneri edili, civili e ambientali
c) ingegneri gestionali
d) geologi
e) agronomi

4. informatica e statistica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
a) informatici
b) statistici

5. umanistica e linguistica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
a) archeologi
b) archivisti
c) bibliotecari
d) competenze linguistiche

---

[1] Allegato modificato dall'articolo 12 del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90. Allegato inserito dall' articolo 21 del Regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021, n. 29.
[2] Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90.
[3] Alinea modificata dall'art. 11, comma 1, lett. a), del r.r. 23 luglio 2021, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74.

6. scientifica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
a) medici
b) farmacisti
c) veterinari
d) psicologi
e) chimici
f) biologi

6 bis. Recruiting: **([4])**
a) psicologi specializzati in materia di selezione e reclutamento di personale;
b) laureati in materie giuridiche specializzati in materia di selezione e reclutamento di personale;
c) laureati in materie economiche specializzati in materia di selezione e reclutamento di personale

Ciascun componente dell'Elenco regionale può appartenere contemporaneamente a più sezioni.

4. A Ciascun componente verrà assegnata una posizione nella sezione dell'Elenco corrispondente all'ordine di inserimento.

5. La permanenza nell'Elenco regionale è stabilita per un periodo di tre anni, rinnovabili. La composizione dell'Elenco regionale può essere aggiornata annualmente.

6. L'Elenco regionale è approvato con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale.

Punto 2.
(Formazione dell'Elenco regionale)

1. L'Elenco regionale è formato a seguito di pubblicazione di un Avviso pubblico approvato con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale. L'Avviso pubblico è finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte dei soggetti individuati al comma 2 del punto 1, ad essere inseriti nell'Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all'amministrazione regionale, banditi dalla Giunta regionale del Lazio. Nell'Avviso pubblico sono indicate le modalità e i requisiti di presentazione della candidatura.

2. Non possono fare parte dell'Elenco regionale i componenti dell'organo di direzione politica della Regione Lazio, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le suddette situazioni di incompatibilità, anche sopravvenute, comportano la cancellazione dall'Elenco regionale.

3. Ai sensi dell'art. 35bis del d.lgs. 165/2001, non possono essere iscritti nell'Elenco regionale coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

[4] La sezione 6 bis è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, lett. b), del r.r. 23 luglio 2021, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74.

4. La costituzione dell'Elenco regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggio e/o altre classificazioni di merito.

5. L'iscrizione nell'Elenco regionale non comporta, per gli iscritti, alcun diritto alla designazione.

6. Le manifestazioni di interesse saranno oggetto di istruttoria da parte della direzione regionale competente in materia di personale relativamente al possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di cui al comma 1 e all'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 2 e 3.

Punto 3.
(Modalità e criteri di individuazione)

1. L'individuazione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso tra i soggetti inseriti nell'Elenco regionale di cui al presente Allegato, sarà effettuata dalla direzione regionale competente in materia di personale, che sorteggerà il nominativo tra i soggetti iscritti nell'Elenco regionale. L'individuazione dei componenti avverrà mediante sorteggio casuale, alla presenza del Responsabile del procedimento del concorso per cui si procede alla nomina della commissione e fino a due testimoni. Si procederà ad individuare, in via prioritaria, il nominativo del Presidente della commissione di concorso e, successivamente, i nominativi dei componenti della medesima commissione e dei componenti supplenti. Prima del sorteggio verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio l'Avviso contenente le indicazioni sulla data e sulle modalità di svolgimento del sorteggio.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità dell'articolo 57, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001.

3. L'individuazione dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi tra i soggetti iscritti nell'Elenco regionale avverrà sorteggiando il nominativo sulla base dei seguenti criteri:

a) competenze e qualifiche degli iscritti nell'Elenco regionale rispetto ai profili professionali e/o alle competenze e qualifiche richieste per i posti da ricoprire nel bando di concorso nonché alle materie oggetto delle prove concorsuali;

b) rotazione degli incarichi. A tal fine, compatibilmente con il numero dei nominativi presenti nella sezione, è escluso dal sorteggio il nominativo già impegnato in altra commissione esaminatrice nonché chi sia stato nominato componente titolare della commissione esaminatrice dell'ultimo concorso bandito dalla Giunta regionale.

4. La competenza professionale attinente ai profili professionali e/o alle competenze e qualifiche richieste per i posti da ricoprire nel bando di concorso nonché alle materie oggetto del bando, idonea alla nomina, sarà documentata dal curriculum vitae et studiorum.

5. Al soggetto estratto verrà data comunicazione dell'esito del sorteggio affinché presenti, nei termini indicati nella predetta comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico nonché la dichiarazione di assenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del D.P.R. 487/1994 e dall'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 165/2001. **([5])**

[5] Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90.

Punto 4.
(Rinuncia all'incarico di componente esterno di una commissione esaminatrice di concorso)

1. Il soggetto sorteggiato potrà rinunciare all'incarico di componente esterno di una commissione esaminatrice di concorso per un massimo di due volte consecutive, dandone tempestiva comunicazione scritta al direttore della direzione regionale competente in materia di personale.

2. Il terzo rifiuto consecutivo all'incarico comporta la cancellazione dall'elenco e l'impossibilità di ripresentare la propria candidatura per i due anni successivi alla cancellazione.

Punto 5.
(Compensi per l'incarico di componente di una commissione esaminatrice di concorso)

1. I compensi per l'incarico di Presidente e/o di componente di una commissione esaminatrice di concorso sono stabiliti dal punto 6 dell'Allegato L e dal punto 18 dell'Allegato O del r.r. 1/2002. **([6])**

2. La sola iscrizione nell'Elenco regionale non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso da parte della amministrazione regionale, se non seguita da designazione di nomina quale componente esterno di una commissione esaminatrice di concorso ai sensi del comma 1 del punto 5 dell'Allegato L e/o del comma 1 del punto 10 dell'Allegato O del r.r. 1/2002.

[6] Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90.